



## CIRCOLARE INFORMATIVA DELLO STUDIO

### Imposta di bollo sulle fatture emesse da contribuenti forfettari

Con Risposta a interpello n 428 del 12 agosto del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull'imposta di bollo per le fatture dei forfettari che può essere estesa anche ai contribuenti IVA.

Occorre premettere che l'obbligo di apporre il bollo sulle fatture è a carico del soggetto che emette la fattura.

Il soggetto emittente ha poi la facoltà di procedere al riaddebito dell'imposta al cliente.

**L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari**

Sulla base di tali principi, fermo restando l'obbligo di applicazione del bollo sul documento, le fatture devono essere così emesse:

#### Fatture Elettroniche

- Qualora l'emittente PROVVEDA al riaddebito dell'imposta di bollo, il bollo concorre alla formazione del corrispettivo

#### *ESEMPIO A*

Prodotto/servizio	1.000,00
Bollo	2,00
<b>Totale fattura</b>	<b>1.002,00</b>

- Qualora l'emittente NON PROVVEDA al riaddebito dell'imposta di bollo

#### *ESEMPIO B*

Prodotto/servizio	1.000,00
<b>Totale fattura</b>	<b>1.000,00</b>



## Fatture Cartacee

- Qualora l'emittente PROVVEDA al riaddebito dell'imposta di bollo materialmente applicata, il bollo concorre alla formazione del corrispettivo e, quindi, segue il relativo trattamento (Esempio A ).
- Il soggetto emittente, fermo restando l'obbligo di applicazione materiale del bollo sul documento, può rinunciare ad effettuare l'addebito (Esempio B ).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Fiumicino 18.01.2023

Studio Caponi s.r.l.